



COMUNE DI AVIO
PROVINCIA DI TRENTO
UFFICIO DI POLIZIA LOCALE ALA-AVIO



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Ordinanza del Sindaco n. 6 di data 13.08.2026

OGGETTO: DISCIPLINA DI PREVENZIONE INCENDI PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' - DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI.

IL SINDACO

PREMESSO che il nostro territorio sta vivendo un lungo periodo di siccità caratterizzato da temperature elevate, precipitazioni particolarmente scarse e diffuso stress della vegetazione;

CONSIDERATO che le condizioni meteorologiche sono particolarmente favorevoli all'innesco e alla propagazione degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

VISTO che le previsioni metereologiche non evidenziano nel breve periodo un miglioramento della situazione sopra descritta;

SENTITO il parere del Corpo forestale in servizio nel comune di Avio;

CONSIDERATO che tali circostanze rendono necessario adottare, in via cautelativa e temporanea, un provvedimento volto a garantire la tutela della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in forza del quale il Sindaco, quale Ufficiale di governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ;

VISTO l'art. 54 comma 4-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove si precisa che i provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi del comma 4, concernenti l'incolumità pubblica, sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione

VISTI gli artt. 61 e 62 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto

Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 ss.mm.;

ORDINA

FINO A CESSATA EMERGENZA

al fine di favorire l'attività di prevenzione degli incendi su tutto il territorio comunale:



- **il DIVIETO ASSOLUTO** di accensione di qualsiasi tipo di fuoco, fuochi di ripulitura e falò ad eccezione nelle aree attrezzate e dei barbecue con raccolta della cenere e delle manifestazioni con regolare autorizzazione;
- **il DIVIETO ASSOLUTO** di utilizzo di ogni dispositivo che possa costituire causa di innesco;

INVITA

1. a non disperdere la cenere del barbecue nel terreno ;
2. a prestare particolare attenzione al parcheggio degli autoveicoli, evitando aree con presenza di vegetazione secca o facilmente infiammabile;
3. a segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi principio di incendio o presenza di fuoco incontrollato;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del comune di Avio;
- la trasmissione della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, al Corpo dei Vigili del fuoco Volontari di Avio e al Corpo forestale di Avio;
- che gli Ufficiali/Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla compiuta osservanza della presente Ordinanza;

AVVERTE

Ai trasgressori della presente Ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000 con ammissione del pagamento della stessa in misura ridotta nella somma di € 50,00 ai sensi della Legge 689/81 e ss.mm, senza pregiudizio degli eventuali profili penali. Gli Ufficiali/Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sulla compiuta osservanza della presente Ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104 ovvero,

- in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco

Ivano Fracchetti

firmato digitalmente (*)

(*) questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93)

